



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*(Approvato con Deliberazione di Consiglio n.20 del 12/04/2012, successivamente modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 26/03/2013, n. 15 del 11/04/2015, n. 5 del
31/01/2017, n. 56 del 20/12/2018 e n. 64 del 29/12/2020)*

INDICE

[Art. 1 - Oggetto del Regolamento](#)

[Art. 2 - Istituzione e presupposto](#)

[Art. 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari](#)

[Art. 4 - Esenzioni](#)

[Art. 5 - Misura dell'imposta](#)

[Art. 6 - Versamento dell'imposta](#)

[Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive](#)

[Art. 8 - Controllo e accertamento dell'imposta](#)

[Art. 9 - Sanzioni](#)

[Art. 10 - Riscossione coattiva](#)

[Art .11 - Rimborsi](#)

[Art. 12 - Contenzioso](#)

[Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie](#)

[Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta](#)

[Art. 15 – Osservatorio permanente](#)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Gabicce Mare, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla data di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, della Legge n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente).

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gabicce Mare, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolta non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017.

L'imposta non è dovuta quando l'importo da versare sia inferiore a 50 centesimi. Nel caso in cui il soggiorno consecutivamente si articoli in più strutture, l'imposta dovrà essere pagata nel limite massimo delle 7 giornate imponibili, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta nella prima struttura, ai successivi gestori.

Art. 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gabicce Mare, che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. E' altresì obbligato al versamento dell'imposta stessa corrisposta dagli ospiti al Comune di Gabicce Mare.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) gli ospiti, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati, di non meno di 20 persone, da enti pubblici o organizzazioni sindacali riconosciute, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati sia al gestore della struttura

ricettiva che all'ufficio tributi del Comune di Gabicce Mare, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici o organizzazioni sindacali riconosciute;

c) I gruppi di partecipanti (solo atleti) alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune di Gabicce Mare o da questo patrocinate purché organizzate da Associazioni Sportive Dilettantistiche o senza scopo di lucro, fatta eccezione per i mesi di luglio e agosto, con presentazione preventiva, da parte dell'organizzazione, sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi del Comune di Gabicce Mare, dell'elenco degli aventi diritto.

d) gli ospiti legati ad eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Gabicce Mare che alloggiano, tramite il comune stesso, in strutture ricettive limitatamente al periodo richiesto per lo svolgimento della manifestazione;

e) l'accompagnatore turistico che presta attività di assistenza ai gruppi organizzati che alloggiano nelle strutture del territorio comunale, ogni 20 partecipanti;

f) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;

g) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

h) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

i) i soggetti con invalidità al 100% e gli eventuali accompagnatori ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto, previo rilascio di idonea documentazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al Comune;

i-bis) gli invalidi al 100% e gli eventuali accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per soggetto, facenti parte di gruppi organizzati da Associazioni per Disabili e Fondazioni Socio-Assistenziali. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'organizzazione interessata al Comune di Gabicce Mare entro 15 giorni antecedenti l'inizio del soggiorno, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli stessi soggetti organizzatori (Associazioni per Disabili e Fondazioni Socio-Assistenziali);

l) Gli appartenenti alle Forze Armate, Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di idonea documentazione prodotta rispettivamente dall'ente pubblico, organizzazioni sindacali riconosciute, dagli Enti/Autorità/ organismi ed Aziende organizzatori, attestante il fatto e contenente l'indicazione nominativa e le generalità di tutti i partecipanti al gruppo.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il diritto di esenzione di cui al presente articolo.

Art. 5 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico o prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, entro quella massima stabilita dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

3. Il Comune di Gabicce Mare adotta le forme ritenute più opportune (ad esempio sito istituzionale, manifesti), al fine di pubblicizzare la misura dell'imposta, gli adempimenti connessi ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, entro il termine del soggiorno, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gabicce Mare dell'imposta di soggiorno riscossa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale;

b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.

Con apposito provvedimento del Comune saranno individuate le modalità di versamento ritenute più opportune.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, questo ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 7 **Adempimenti dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gabicce Mare riscuotono l'imposta di soggiorno dai soggetti passivi di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad informare, in appositi spazi ben visibili all'interno dei locali, i propri ospiti in ordine all'obbligo, all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno.

3. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Gabicce Mare, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare (15/08 – 15/10), il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel corso del bimestre precedente alla data di presentazione della comunicazione, il relativo periodo di permanenza espresso in numero di pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4 suddivisi per le categorie ivi indicate, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

4. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica, mediante procedure definite dall'Amministrazione Comunale.

5. *abrogato*

6. *abrogato*

6-bis. decorrere dall'anno d'imposta 2020, il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, individuato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1 ter e 5 ter dell'articolo 4 del D. Lgs 23/2011, così come modificato dal D. L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

6-ter. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, come definito all'art.3 comma 1, il gestore della struttura o il soggetto che incassa canone o del corrispettivo della locazione breve, o che interviene nel pagamento dei medesimi, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

7.I titolari delle strutture ricettive svolgono attività di interesse pubblico e sono automaticamente nominati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 **Controllo e accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione e della segnalazione di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo é effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo i gestori delle strutture ricettive sono tenuti in ogni tempo ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché ogni altra informazione utile all'attività di controllo e accertamento.

4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 158 a 168 della Legge 296 del 27.12.2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in tema di sanzioni e l'art. 1 co. 792 e ss della Legge 160/2019.

5. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, tutte le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazioni comunque denominate concernenti l'apertura, cessazione, variazione di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, dovranno essere trasmesse al momento della ricezione da parte dell'Ente, anche al Servizio Tributi.

Art. 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie e del vigente regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli art. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997 e l'art.1, CO. 792 e ss. della Legge 160/2019.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, nonché della segnalazione di cui all'art. 7, comma 5, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

4. Per la violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte dei gestori delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 6-bis del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

2. Il tasso di interesse in fase di accertamento, di rateazione, di rimborso e di riscossione coattiva è applicato su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, ed è disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, all'art. 14 bis e dalla normativa vigente, all'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 11 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad € 30,00.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con il versamento da effettuare nel mese successivo e comunque sempre nell'ambito del medesimo anno d'imposta. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Art. 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. *abrogato*

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4. *abrogato*

5. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quarter, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto applicabile.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Art. 14

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi del Comune di Gabicce Mare.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Osservatorio permanente

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

2. L'Osservatorio permanente elabora annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale.